

V.

31 marzo 1913.

ROMA.

Dichiarazione addizionale relativa all'articolo 40 della Convenzione Italo-Sanmarinese di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 (1).

Avendo IL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO riconosciuto che la cifra della popolazione sanmarinese, fissata dalla dichiarazione addizionale (2) del 9 gennaio 1901, agli effetti dell'art. 40 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897; non è più rispondente al numero reale degli abitanti di quella Repubblica;

I sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno scambiato la presente dichiarazione, per far risultare che il numero di diecimila abitanti, stabilito nella suddetta dichiarazione addizionale, s'intende, di comune accordo, e sempre agli effetti della convenzione del 28 giugno 1897, elevato a diecimilaseicentonovantuno.

Il presente accordo avrà effetto a partire dal 1° luglio 1912.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato, in doppio originale, la presente dichiarazione, apponendovi i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Roma il 31 del mese di marzo dell'anno millenovecentotredici.

A. DI SAN GIULIANO

EUGENIO TROMPEO.

(1) Per la Convenzione italo-sanmarinese del 28 giugno 1897 v. a pag. 326 del Volume 15° di questa Raccolta.

(2) Per la Dichiarazione fra Italia e San Marino del 9 gennaio 1901 v. a pag. 214 del Volume 16° di questa Raccolta.